

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023****Relazione tecnico-finanziaria****Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa**

Il Fondo Risorse Decentrate anno 2023, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti ed in particolare del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, è stato quantificato nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	115.742
Risorse variabili	89.129
<b>Totale risorse</b>	<b>204.871</b>

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Le risorse stabili sono quelle che presentano la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, e pertanto si consolidano definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa.

L'articolo 79, comma 1, del nuovo contratto prevede che, «*La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

*Risorse storiche consolidate*

La parte del fondo relativa alle risorse storiche consolidate è stata determinata ai sensi dell'art.79 comma 1 lettera a) del CCNL 2019-2021 e comprende le risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018.



<b>Rif. CCNL</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo per calcolo Limite anno 2016</b>
art.67 comma 1 CCNL 2016-2018	Unico importo consolidato anno 2017	102.966	102.966
art.67 comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018	Importo, su base annua, per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015	3.994	0
art.67 comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018	Differenziale peo	2.035	0
art.67 comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018	Recupero RIA	3.068	3.068
art.67 comma 2 lettera d) CCNL 2016-2018	Risorse riassorbite art.2 comma 3 DLgs 165/2001	0	
art.67 comma 2 lettera e) CCNL 2016-2018	Personale trasferito	0	
art.67 comma 2 lettera f) CCNL 2016-2018	Riduzione stabile posti organico dirigenti	0	
art.67 comma 2 lettera g) CCNL 2016-2018	Riduzione stabile Fondo Straordinario	0	
<b>TOTALE</b>		<b>112.063</b>	<b>106.034</b>

L'importo di €102.966 relativo all'art.67 comma 1 CCNL 2016-2018 è stato inserito così come quantificato nella costituzione del Fondo 2022 (Determinazione del Direttore 846 del 28.12.2022). Lo stesso per quanto riguarda l'importo di €3.994 (art.67 comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018) e €2.035 (art.67 comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018). Si tratta di importo quantificati in sede di applicazione del CCNL 2016-2018 e non più sottoposti ad aggiornamento.

L'importo di €3.068 relativo all'art.67 comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018 si riferisce al recupero a favore del Fondo della RIA e assegni ad personam in godimento al personale cessato. L'incremento rispetto all'anno precedente di €400 è dovuto al recupero della RIA (compreso il rateo di tredicesima) del personale cessato nel corso del 2022.

*Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL*

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo per calcolo Limite anno 2016</b>
Articolo 79 comma 1 lettera b) CCNL 2019-2021	3.718	-

Articolo 79 comma 1 lettera d) CCNL 2019-2021	2.945	-
Articolo 79 comma 1 bis CCNL 2019-2021	3.560	-

L'articolo 79 comma 1 lettera b) CCNL 2019-2021 prevede l'incremento della parte stabile del fondo per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018. Alla data del 31.12.2018 erano in servizio n.44 dipendenti e pertanto il fondo – parte stabile è stato incrementato per €3.718.

L'articolo 79 comma 1 lettera d) CCNL 2019-2021 prevede l'incremento della parte stabile del fondo di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale incremento è quantificato per l'anno 2023 in €2.945.

Pos Eco di appartenenza al 01.01.2021	Incremento Posizione economica	Incremento Posizione giuridica	Differenza	Differenza x 13 mensilità	Numero dipendenti	TOTALE
B1/B2	60,3	59,3	1	13,00	5	65,00
B1/B3	62,7	59,3	3,4	44,20	4	176,80
B1/B4	63,7	59,3	4,4	57,20	1	57,20
B1/B5	64,7	59,3	5,4	70,20	2	140,40
B3/B5	64,7	62,7	2	26,00	1	26,00
C1/C3	70,5	66,9	3,6	46,80	2	93,60
C1/C4	72,7	66,9	5,8	75,40	5	377,00
C1/C5	75,4	66,9	8,5	110,50	6	663,00
D1/D1	72,8	72,8	0	0,00	2	0,00
D1/D2	76,4	72,8	3,6	46,80	6	280,80
D1/D3	83,8	72,8	11	143,00	1	143,00
D1/D4	87,3	72,8	14,5	188,50	3	565,50
D3/D6	97,5	83,8	13,7	178,10	2	356,20
<b>TOTALE</b>					<b>40</b>	<b>2.944,50</b>

Inoltre, l'articolo 79 comma 1 bis CCNL 2019-2021 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 (la decorrenza è fissata al 1° aprile 2023) nella parte stabile confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Tale incremento è stato quantificato in €3.560.

Posizione giuridica	Numero dipendenti	Posizione giuridica (per 12 mensilità)	Posizione iniziale della categoria funzionale (per 12 mensilità)	Differenza	DIFF / mese	DIFF Maggio-Dicembre	DIFF Rateo Tredicesima	TOTALE
B3	1	20.072,88	19.034,51	1.038,37	86,53	778,77	65,19	843,96
D3	1	26.553,70	23.212,35	3.341,35	278,45	2.506,05	209,79	2.715,84
						<b>3.284,82</b>	<b>274,98</b>	<b>3.559,80</b>

#### *Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità*

Non sono stati previsti ulteriori incrementi della parte stabile del fondo.

Considerando pertanto le risorse storiche consolidate, gli incrementi contrattuali e gli altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità, le risorse stabili del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 ammontano a €122.286.

#### Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono quelle che hanno carattere di eventualità e di variabilità che, al contrario delle risorse stabili, non si consolidano e quindi non possono essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi. Ogni anno pertanto occorre procedere alla loro nuova quantificazione.

Questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, saranno utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con prioritaria attenzione ai premi correlati alla performance individuale.

L'articolo 79, comma 2, del nuovo contratto prevede che *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;*
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;”.*

Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono le seguenti:

- Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001. Trattasi pertanto di risorse afferenti a:
  - a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
  - b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
  - c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
 Ove dovessero ritenersi sussistenti i presupposti per la effettiva applicazione delle previsioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, l'ente potrà acquisire le relative risorse, la cui entità dovrebbe essere predefinita in un apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni di legge.
  
- Quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e cioè il 50% delle economie derivanti dall'attuazione dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.
  
- Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Gli esempi tipici di tale casistica sono le disposizioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di incentivi per funzioni tecniche; quelle dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1007, in materia di recupero evasione ICI; quelle dell'art. 32, comma 40, del D.L. n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003, in materia di attività istruttorie per il condono edilizio; quelle dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 6114/2014, in materia di compensi professionali degli avvocati; i compensi ISTAT, come previsto dall'art. 70-ter del nuovo CCNL.
 

In particolare, per quanto riguarda gli incentivi per le funzioni tecniche, occorre ricordare la riforma del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, che tra le altre cose, ha eliminato il passaggio delle risorse aventi tale destinazione dal Fondo Risorse Decentrate con effetto dal 1° luglio 2023.
  
- Gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. Anche in questo caso, come già visto in precedenza per l'incremento della parte stabile, l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.
  
- Le risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati. L'art. 54 appena citato stabilisce che “gli enti possono verificare (...) se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al Fondo (...) per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori”.
  
- Le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

- E' possibile integrare la componente variabile del Fondo a seguito di trasferimenti di personale, avvenuti anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito.
- Le risorse per un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Il nuovo CCNL ripropone quindi la possibilità - già prevista in passato dall'art. 15, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999 - di incrementare discrezionalmente le risorse decentrate variabili sino ad un massimo dell'1,2% del monte salari del 1997, subordinando però l'esercizio di tale facoltà al mero "rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale". La possibilità di incrementare il Fondo in applicazione della citata clausola contrattuale non conosce perciò altro limite che quello dell'effettiva capacità di spesa di ciascun ente (oltre ovviamente all'obbligo di rispettare il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 come si dirà più diffusamente in seguito).
- Le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa (in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018). La norma contrattuale non ha indicato con precisione le "scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva" alla base di tale finanziamento del Fondo, riconoscendo una maggiore autonomia gestionale, anche nella logica di una semplificazione amministrativa della gestione dei fondi. Pertanto, la presente possibilità di incremento non dovrà più essere per forza correlata ad uno o più obiettivi (anche di mantenimento) previamente definiti nel piano della performance (o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione): la norma in esame dispone quale unico presupposto per la sua applicazione che vi sia capacità nel bilancio e quale limite per il dimensionamento della quantità di risorse conferibili al Fondo quello del rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.
- Gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999. Resta perciò confermata la possibilità per gli enti di incrementare le risorse variabili del Fondo con i risparmi derivanti semplicemente dal mancato utilizzo nell'anno precedente delle ore di lavoro straordinario (senza cioè alcun intervento organizzativo preventivo di stabile riduzione di queste).

Inoltre, il comma 3 dell'art. 79 prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di incrementare dello 0,22 per cento del monte salari 2018 le disponibilità del Fondo, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge di bilancio per il 2022, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Dette risorse, tuttavia, andranno ad incrementare sia le disponibilità del Fondo che il budget delle posizioni organizzative, secondo il rapporto di forza che i due aggregati hanno registrato nel 2021.

L'art. 80, comma 1, ultimo periodo, espressamente dispone che: "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile". Questa clausola contrattuale, quindi, consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio

finanziario. Nell'ambito di applicazione della clausola contrattuale in esame rientrano solo gli importi delle risorse comunque definitivamente non attribuite o non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, come certificati dall'organo di controllo (non possono considerarsi tali le risorse per le quali, per qualunque ragione, anche di possibile contenzioso, l'ente non abbia la certezza giuridica del definitivo mancato utilizzo).

Inoltre, occorre ricordare che:

- a) l'incremento in questione ha natura di incremento "una tantum", e, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;
- b) per effetto della loro particolare natura, solo le risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa negli anni successivi, come risorse variabili.

L'articolo 79 comma 5 CCNL 2019-2021 prevede che *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"*. Pertanto, con specifico riferimento alle tipologie di incremento del Fondo citate non si determina alcuna perdita di risorse. In conseguenza della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL in data 16.11.2022 e quindi a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario 2022, le risorse aggiuntive previste e calcolate sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 sono state considerate quale una tantum per la costruzione del Fondo per l'anno 2023.

In sintesi, per quanto riguarda la parte variabile del Fondo Risorse Decentrate anno 2023, le risorse sono state quantificate come sotto specificato.

**L'articolo 79 comma 2 lettera a) CCNL 2019-2021** prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo attraverso le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018.

Rif. CCNL	Descrizione	Importo	Importo per calcolo Limite anno 2016
art. 67 comma 3 lettere a)	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	0	0
art. 67 comma 3 lettere b)	Risorse derivanti dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	0	0
art. 67 comma 3 lettere c)	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	1.371	0
art. 67 comma 3 lettere d)	Importo una tantum corrispondenti alla frazione di RIA calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione	300	300

art. 67 comma 3 lettere f)	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	0	0
art. 67 comma 3 lettere g)	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	0	0
art. 67 comma 3 lettere j)	Incremento (sperimentale) per Regioni a statuto ordinario e Città metropolitane	0	0
art. 67 comma 3 lettere k)	Incremento a seguito dei trasferimenti di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte della corrispondente riduzione della componente variabile dei fondi degli enti di provenienza e limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>1.671</b>	<b>300</b>

In particolare, l'importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA calcolata in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione è stata calcolata facendo riferimento alle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2022.

L'ulteriore possibilità di incremento della parte variabile del fondo attivata si riferisce alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Nella fattispecie, si fa specifico riferimento agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del d.lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto nei provvedimenti amministrativi, è possibile incrementare il Fondo Risorse Decentrate anno 2023 nel modo seguente:

<b>Incentivi per le Funzioni Tecniche</b>		<b>Importo</b>
DET 245 del 19/05/2021	accordo quadro per il servizio di gestione manuntetiva, ordinaria, straordinaria o in pronto intervento, degli impianti elettrici e speciali e di cancelli e sbarre automatiche presso gli immobili in gestione all'ente parco	0,00
DET 275 del 04/06/2021	Accordo quadro per il servizio triennale di gestione manutentiva e riparazione degli automezzi dell'Ente Parco	1.052,15
DET 407 del 27/07/2021	Accordo quadro per il servizio di terzo responsabile e di conduzione e manutenzione degli impianti termici e idrico-sanitari presso gli immobili in gestione all'Ente Parco	0,00

DET 472 del 31/08/2021	Accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazioni edili degli immobili in gestione all'Ente Parco	0,00
DET 288 del 19/05/2022	Accordo quadro per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione e dei sistemi di trattamento reflui nella Tenuta di San Rossore	0,00
DET 360 del 23/05/2022	SERVIZIO DI STIMA E PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA E SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLUFFICIO RISORSE AGRICOLE, COLTURALI E FAUNA SELVATICA DELLENTE PARCO	163,27
DET 528 del 08/09/2022	Gestione temporanea delle catture degli ungulati presenti nel territorio dell' Ente Parco con cessione della selvaggina catturata	155,84
<b>Totale</b>		<b>1.371,26</b>

L'**articolo 79 comma 2 lettera b) CCNL 2019-2021** prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Tale opportunità è stata utilizzata nella sua misura massima consentita pari a €8.126.

L'**articolo 79 comma 2 lettera c) CCNL 2019-2021** prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo le risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. Tale opportunità è stata utilizzata per l'importo di €71.564, pari a quanto "storicamente" destinato alla produttività generale (ora performance organizzativa e performance individuale) per il personale dell'Ente Parco.

Non è stata attivata la previsione di cui all'**articolo 79 comma 2 lettera d)** relativa alla possibilità di incrementare la parte variabile del fondo utilizzando le risorse residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo, del Fondo Straordinario, in quanto la contabilità del Fondo Straordinario anno 2022 non risulta ancora chiusa.

L'**articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021** prevede che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.

Monte salari anno 2018	TOTALE	Personale dirigente	Personale del comparto
TAB 12 Conto annuale 2018	1.064.594	35516	1.029.078,00
TAB 13 Conto annuale 2018	195.488	38516	156.972,00
	<b>1.260.082</b>	<b>74.032</b>	<b>1.186.050</b>

La percentuale dello 0,22 per cento applicata al MS 2018 di €1.186.050 permette di ottenere l'importo di €2.609,31. L'articolo 1 comma 604 della L. n.234/2021 con specifico riferimento alla percentuale di incremento specifica "al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive": pertanto, l'incremento in questione viene quantificato in €1.838.

Sulla questione si osserva che la scrittura della norma in questione (articolo 1 comma 604 Legge 234/2021) non risulta del tutto chiara, avendo già portato in sede operativa a differenti applicazioni: da una parte infatti c'è chi sostiene appunto la necessità di depurare l'importo dell'0,22% dagli oneri riflessi e dall'irap (ad esempio, in questo senso si esprime l'ANCI nel quaderno operativo n.42 dedicato alla contrattazione integrativa); dall'altra, c'è chi ritiene che la quantificazione dell'incremento del fondo debba essere effettuato per l'importo derivante dall'applicazione della percentuale al monte salari e che il riferimento nel testo della legge agli oneri riflessi e all'irap riguardi solo la verifica circa il superamento del tetto di spesa complessiva per il bilancio dello Stato. In ogni caso, in parte in applicazione del principio di prudenza, in parte per aderire alla posizione di ANCI, in sede di costituzione del Fondo si è deciso di considerare l'importo dello 0,22% sul monte salari al netto degli oneri riflessi e dell'irap. Si rimarrà in attesa di eventuali chiarimenti successivi e con successivo atto eventualmente procedere alla modifica della quantificazione effettuata.

Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. La parte variabile del Fondo viene pertanto incrementata dell'importo di €1.838.

Fondo Risorse Decentrate anno 2021 costituito con Determinazione del Direttore n.841 del 29/12/2021	221.324	93,18	1.837,76
Fondo per le Posizioni Organizzative	16.200	6,82	134,51
	<b>237.524</b>	<b>100</b>	<b>1.972,27</b>

La parte variabile del Fondo è incrementata anche delle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) (e quindi per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2019-2021 in servizio alla data del 31/12/2018) di competenza degli anni 2021 e 2022. Allo stesso modo, la parte variabile è incrementata secondo la previsione di cui all'art.79 comma 3 relativamente all'anno 2022. Entrambe le previsioni sono contenute nell'**articolo 79 comma 5 CCNL 2019-2021**.

art. 79 comma 1 lettera b)	anno 2021	3.718,00
art. 79 comma 1 lettera b)	anno 2022	3.718,00
art.79 comma 3	anno 2022	1.837,76
<b>TOTALE</b>		<b>9.273,76</b>

In sintesi, la parte variabile del Fondo viene costituita nel modo seguente:

art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera a)	1.671
art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera b)	8.126
art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera c)	71.564
art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera d)	0
art.79 CCNL 2019-2021 comma 3	1.838
art.79 CCNL 2019-2021 comma 5	9.274
<b>TOTALE</b>	<b>92.473</b>

### Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

L'art. 9, comma 2bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 456 Legge 147/2013, prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 per effetto della stessa normativa.

Vista la circolare della RGS n.20 dell'8 maggio 2015, recante le istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, è stata pertanto applicata la decurtazione prevista dall'articolo 1 comma 456 Legge 147/2013 pari a €2.203,01 secondo lo schema seguente:

dec fondo / parte fissa limite 2010 (art.9 c.2 bis L.122/10)	-33,10
dec fondo / parte fissa rid prop pers (art.9 c.2 bis L.122/10)	-1.365,04
dec fondo / parte variabile limite 2010 (art.9 c.2 bis L.122/10)	0,00
dec fondo / parte variabile rid prop pers (art.9 c.2 bis L.122/10)	-804,87
	<b>-2.203,01</b>

Tali decurtazioni risultano dal Fondo Risorse Decentrate anno 2014, così come ricostruito per effetto della determinazione n.601 del 27/12/2017.

L'articolo 79 comma 6 CCNL 2019-2021 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge). In particolare, l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si è proceduto pertanto all'ulteriore decurtazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 per l'importo di €7.728,22 ripartito proporzionalmente tra parte stabile e parte variabile del Fondo Risorse Decentrate.

Per quanto riguarda l'applicazione di questa disciplina si è provveduto a determinare il **limite anno 2016**. In particolare, con riferimento al personale non dirigente, la misura del limite 2016 è stata determinata come somma nell'anno 2016 del fondo per la contrattazione integrativa, delle risorse destinate alle posizioni organizzative a carico del bilancio per gli enti senza dirigenza e del fondo per il lavoro straordinario. Ai fini della determinazione di tale valore limite si è fatto innanzitutto riferimento al Fondo Risorse Decentrate anno 2016 pari a € 210.799 così come risultante dalla determinazione n.723 del 14.12.2018. Inoltre si è fatto riferimento al limite 2016 dei compensi per il lavoro straordinario quantificato in €26.475.

Il limite 2016 previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere computato al netto delle voci non interessate dalla norma. In particolare, non sono state considerate ai fini della verifica del rispetto del limite le seguenti tipologie di risorse:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016

- compensi professionali agli avvocati dipendenti, sia nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti che di pronunciata compensazione integrale delle spese;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione europea, ivi compresi quelli del PNRR;
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011;
- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/2017;
- armonizzazione trattamento accessorio del personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, con conseguente adeguamento di fondi, subordinatamente alla sussistenza di specifiche condizioni, previsto dall'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), come sopra illustrato nella risposta al primo quesito posto;
- le risorse dei rinnovi contrattuali destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;
- le risorse derivanti dal recupero evasione IMU-TARI;
- le risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate.

Ne deriva pertanto un limite anno 2016 da rispettare pari a €236.946, come da tabella sotto riportata.

<b>Fondo Unico per le risorse decentrate anno 2016</b>	<b>Fondo Risorse Decentrate 2016 DET 723 del 14/12/2018</b>	<b>Fondo Risorse Decentrate per calcolo Limite 2016 (art.23 comma 2 DLgs 75/2017)</b>
<i>Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
Unico importo consolidato anno 2003 (art.31 c.2 CCNL 02-05)	84.010,00	84.010,00
Incrementi CCNL 02-05 (art.32 cc. 1-2 c.7)	13.734,00	13.734,00
Incrementi CCNL 04-05 (art.4 cc. 1,4,5 parte fissa)	6.214,00	6.214,00
Incrementi CCNL 06-09 (art.8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)	6.554,00	6.554,00
Risparmi ex art.2 c.3 DLgs 165/2001	0,00	0,00
Ridet per increm stip (dich cong 14 CCNL 0205 1 CCNL 08-09)	5.688,00	5.688,00
Ridet per increm stip ccnl (art.67 comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018)	328,00	
Incremento per rid. Stab straord (art.14 c.3 CCNL 98-01)	0,00	0,00
Increment per proc dec.to trasf funz (art.15 c.1 CCNL 98-01)	0,00	0,00
Increment dotaz. Org e relat copert (art.15 comma 5 p. fissa CCNL 98-01)	15.352,00	15.352,00
RIA e ass. ad personam pers. Cessato (art.4 c.2 CCNL 00-01)	4.619,00	4.619,00
altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	0,00	0,00
decurtazione permanente ex art.1 c. 456 L.147/2013	-2.203,00	-2.203,00
dec fondo / parte fissa limite 2015 (art.1 c.236 L.208/2015)	-618,00	-618,00
dec fondo / parte fissa rid prop pers (art.1 c.236 L.208/2015)	-1.380,00	-1.380,00
altre decurtazioni del fondo / parte fissa	0,00	0,00
<b>Totale Risorse fisse</b>	<b>132.298,00</b>	<b>131.970,00</b>
<i>Risorse variabili</i>		
Entrate conto terzi o utenza o sponsorizz. (art.43 L.449/97)	0,00	0,00
Risparmi di gestione (art.43 L.449/1997)	0,00	0,00
Quote per incentivi funzioni tecniche (art.113 DLgs 50/16)	0,00	

Rec. ev. ICI (art.3 c.57 L.662/96, art.59 c.1 DLgs 446/97)	0,00	0,00
specifiche disposizioni di legge (art.15 c.1 k) CCNL 98-01)	0,00	0,00
Risp da straord accert a consunt (art.14 c.1 CCNL 98-01)	0,00	
Liquid. Sentenza favorevoli all'ente (art.27 CCNL 14.09.00)	0,00	0,00
Integr. Fondo CCIAA in eq. fin. (art.15 c.1 n) CCNL 98-01)	0,00	0,00
Nuovi servizi o riorg (art.15 c.5 - p. variabile CCNL 98-01)	79.690,00	79.690,00
Integrazione 1,2% (art.15 c.2 CCNL 98-01)	0,00	0,00
Messi notificatori (art.54 CCNL 14.09.00)	0,00	0,00
Economie aggiuntive (art.16 cc. 4-5 L.111/11)	0,00	
altre risorse variabili	0,00	0,00
somme non utilizzate fondo anno precedente	0,00	0,00
dec fondo / parte variabile limite 2015 (art.1 c.236 L.208/2015)	-368,00	-368,00
dec fondo / parte variabile rid prop pers (art.1 c.236 L.208/2015)	-821,00	-821,00
altre decurtazioni del fondo / parte variabile	0,00	0,00
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>78.501,00</b>	<b>78.501,00</b>
<b>Totale Fondo Unico</b>	<b>210.799,00</b>	<b>210.471,00</b>

Fondo Straordinario	26.474,96	26.475,00
---------------------	-----------	-----------

**236.946,00**

Ugualmente, le poste dell'anno corrente da sottoporre alla verifica del limite dovranno anch'esse essere computate al netto delle voci non interessate dalla norma, con l'aggiunta delle esclusioni direttamente previste dal CCNL 2019-2021, a cui sopra si è già fatto riferimento.

Inoltre, per quanto riguarda la quantificazione del Fondo Risorse Decentrate 2023, da raffrontare con il limite 2016, è stata considerata la somma di €34.334,51 destinata al finanziamento dell'area delle posizioni organizzative: tale somma è determinata dall'importo già stanziato per il finanziamento delle posizioni organizzative (ora Elevate Qualificazioni) pari a €34.200, a cui aggiungere l'importo di €134,51 ai sensi della previsione contrattuale di cui all'articolo 79 comma 3 CCNL 2019-2021, il quale prevede che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tale possibilità, come visto prima in sede di quantificazione delle risorse variabili del fondo, viene quantificata appunto in €134,51.

Per il calcolo del limite occorre poi aggiungere anche la somma di €26.474,96 per il finanziamento del Fondo Straordinario dell'anno corrente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, il Fondo Risorse Decentrate anno 2023 è stato pertanto quantificato in €244.631,22.

<b>COSTITUZIONE Fondo Risorse Decentrate anno 2023</b>	<b>Fondo Risorse Decentrate anno 2023</b>	<b>Fondo Risorse Decentrate per calcolo Limite 2023 (art.23 comma 2 DLgs 75/2017)</b>
--	---	---

<b>Risorse stabili</b>	<b>Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
------------------------	---	--

	Articolo 79 CCNL 2019-2021 comma 1 lettera a)	112.063,00	106.034,12
	Articolo 79 CCNL 2019-2021 comma 1 lettera b)	3.718,00	
	Articolo 79 CCNL 2019-2021 comma 1 lettera c)		0,00
	Articolo 79 CCNL 2019-2021 comma 1 lettera d)	2.944,50	
	Articolo 79 CCNL 2019-2021 comma 1 - bis	3.559,80	
	Decurtazione permanente art.1 comma 456 L.147/2013	-2.203,01	-2.203,01
	altre decurtazioni del fondo / Parte Fissa	0,00	0,00
	Decurtazione Parte Fissa Limite 2016 (art.23 comma 2 DLgs 75/2017)		
		<b>120.082,29</b>	<b>103.831,11</b>

<b>Risorse variabili</b>	<b><i>Risorse variabili</i></b>		
	art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera a)	1.671,37	300,11
	art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera b)	8125,73	8.125,73
	art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera c)	71564,27	71.564,27
	art.79 CCNL 2019-2021 comma 2 lettera d)		0,00
	art.79 CCNL 2019-2021 comma 3	1.837,76	
	art.79 CCNL 2019-2021 comma 5	9.273,76	
	Risparmi Fondo Risorse Decentrate anni precedenti	0,00	
	altre decurtazioni del fondo / Parte Variabile	0,00	0,00
	Decurtazione Parte Variabile Limite 2016 (art.23 comma 2 DLgs 75/2017)		
		<b>92.472,89</b>	<b>79.990,11</b>

<b>212.555,18</b>	<b>183.821,22</b>
-------------------	-------------------

<b>Area delle Elevate Qualificazioni</b>	Fondo per incarichi per le Elevate Qualificazioni	34.334,51	34.335,00
	Fondo Straordinario	26.474,96	26.475,00

<b>273.364,65</b>	<b>244.631,22</b>
-------------------	-------------------

La differenza tra l'importo del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e il limite anno 2016 pari a €7.685,22 ai fini della decurtazione del fondo, è stata ripartita in proporzione tra parte stabile e parte variabile.

Non si è proceduto alla decurtazione relativa al recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell'articolo 40 comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

##### **A) Fondo tendenziale**

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 122.286

Risorse variabili 92.473

Totale Fondo tendenziale 214.759

##### **B) (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale**

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

decurtazione permanente ex art.1 c. 456 L.147/2013	2.203
decurtazione art.23 comma 2 DLgs 75/2017 parte stabile	4.341

Decurtazione risorse variabili

decurtazione art.23 comma 2 DLgs 75/2017 parte variabile	3.344
--	-------

Totale decurtazioni Fondo tendenziale 9.888

##### **C) Fondo sottoposto a certificazione**

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 115.742

Risorse variabili 89.129

Totale Fondo sottoposto a certificazione 204.871

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

*Voce non presente*